DELIBERA N. 4 DEL 1 APRILE 2015

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n. 368 e successive modificazioni, recante *"Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali"*;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, recante *"Norme generali sull'organizzazione del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;

Visto il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito in L. 23 giugno n.89;

Visto il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, contenente il *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"*;

Visto il D.M. del 27 novembre 2014 recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"*;

Visto l'art. 56, comma 1 let. b) del citato D.Lgs. n. 42/2004, a norma del quale è altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

Visto l'art. 55 commi 2, 3 e seguenti del citato D.Lgs. n. 42/2004;

Visto l'art. 39 comma 2 lettera e) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, a norma del quale la Commissione regionale per il patrimonio culturale autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli artt. 55, 56, 57bis e 58 del Codice;

Visto il Decreto Direttoriale 9 marzo 2015, con il quale è stato conferito da parte del Direttore Generale Bilancio dott. Paolo D'Angeli alla dott.ssa Giorgia Muratori l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n.4 del 27 marzo 2015 di costituzione della Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Vista l'istanza di autorizzazione all'alienazione presentata dalla Confraternita Maria Santissima del Carmine di Castelplanio (AN) in data 29/12/2014 ns. prot. n.6976, "dell'Edificio di civile abitazione (casa canonica)" , sito in Castelplanio - Loc. Piagge, in via San Filippo, 27 - censito al fg. 12, part.lla A sub.2, 48 sub.2,3,4 - sottoposto a tutela ai sensi del D.D.R. 196 del 27/11/2014, di proprietà della Confraternita Maria Santissima del Carmine di Castelplanio (AN);

Visto il parere espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche, con nota prot. 3112 del 02/03/2015, con il quale è stato manifestato parere favorevole, con prescrizioni ai sensi dell'art. 55 comma 3 lett. a) e b) e 55bis) del D.Lgs. n. 42/2004;

Vista la nota prot. n.0111807 del 16/02/2015 della Regione Marche, nella quale si comunica la non sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'alienazione del bene da parte della Regione Marche medesima e degli altri enti pubblici territoriali interessati;

Visto il verbale della riunione del 1 aprile 2015 della Commissione regionale per il patrimonio culturale dal quale risulta che la Commissione ha approvato l'istanza di autorizzazione all'alienazione alle condizioni e secondo le prescrizioni indicate dalla Soprintendenza;

DELIBERA

1. l'alienazione, da parte della Confraternita Maria Santissima del Carmine di Castelplanio (AN) dell'"Edificio di civile abitazione (casa canonica)", sito in Castelplanio - Loc. Piagge, in via San Filippo, 27 - censito al fg. 12, part.lla A sub.2, 48 sub.2,3,4 - sottoposto a tutela ai sensi del D.D.R. 196 del 27/11/2014, di proprietà della Confraternita Maria Santissima del Carmine di Castelplanio(AN).
2. L'alienazione è soggetta alle seguenti prescrizioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55bis) del D.Lgs. 42/2004:

   - qualsiasi opera da realizzarsi sull'immobile dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche, come stabilito dall'art.21 del D.Lgs. n.42/2004 commi 4 e 5;

   - in relazione alla fruizione pubblica del bene, considerato che trattasi di immobile con destinazione abitativa e che la destinazione d'uso resterà invariata anche dopo l'alienazione, non si prevedono particolari necessità di apertura al pubblico se non la disponibilità ad assicurare la visita dell'edificio per eventuali sopralluoghi ispettivi e anche per eventuali necessarie ricerche storiche da effettuarsi da parte del Ministero o Istituzioni scolastiche o pubbliche;

Sarà cura del Soprintendente provvedere, ai sensi dell'art. 56 comma 4 ter), alla trascrizione nei registri immobiliari delle prescrizioni e condizioni contenute nel presente atto.

La presente delibera viene notificata alla Confraternita Maria Santissima del Carmine di Castelplanio (AN) e alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche che vigilerà sul rispetto delle condizioni previste nel presente atto di autorizzazione.

Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dott.ssa GIORGIA MURATORI
G. Muratori

MDB